



Comune di MORINO
(Provincia di L'AQUILA)

Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo



REGOLAMENTO RACCOLTA LEGNA SECCA

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 22 DEL 21-05-2011
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 32 DEL 25-06-2011

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglie e legna secca su tutto il territorio, limitatamente ai boschi di proprietà comunale.

Art. 2 - PERMESSO TEMPORANEO PER LA RACCOLTA DI LEGNA SECCA

La raccolta della legna secca a terra è consentita esclusivamente ai residenti per soddisfare il solo fabbisogno familiare. Qualunque persona intenda svolgere l'attività disciplinata da questo regolamento deve inoltrare una specifica comunicazione annuale alla Riserva Naturale Zompo lo Schioppo. Detta comunicazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri. L'ufficio della Riserva predispone per questo specifica modulistica. Presso gli uffici della Riserva verranno registrate e conservate tutte le comunicazioni presentate.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL MATERIALE CHE PUO' ESSERE RACCOLTO

Per ramaglia e legna secca si intende la biomassa presente sul letto di caduta costituita da: parti legnose di piante arboree, che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice, intere piante arboree spezzate o completamente sradicate a causa di fenomeni naturali, che giacciono a terra e risultano definitivamente secche senza alcuna parte in attività vegetativa.

Le piante arboree evidentemente morte, ma non abbattute e quindi ben radicate a terra non rientrano nella definizione precedente e quindi non sono oggetto dell'attività di raccolta di cui al presente regolamento tranne che per quelle di diametro uguale o minore di cm 50 misurato a 130 cm da terra.

Salvo il caso di utilizzazioni forestali autorizzate dagli Enti competenti, e' comunque sempre vietato il taglio, la raccolta e il trasporto di legna verde, intendendosi per legna verde anche quella rinvenuta eventualmente a terra che presenti ancora parti in attività vegetativa.

Art. 4 – MODALITA' DI RACCOLTA DEL MATERIALE

Il recupero della legna dal bosco fino alla strada carrabile è consentito esclusivamente con muli o a mano. Tutte le operazioni inerenti la raccolta di legna dovranno essere improntate al massimo sforzo per la conservazione della integrità della biodiversità del bosco. In particolare, fatte salve esplicite autorizzazione per circostanziate situazioni, è fatto espresso divieto di:

- realizzare nuove piste forestali e di esbosco;
- traino con mezzi meccanici e con i muli della legna;
- asportare dal bosco tronchi marcescenti;
- è vietato, il taglio di piante ~~autotone~~ isolate di qualsiasi circonferenza e di quelle di particolare interesse naturalistico.

Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL MATERIALE DA PARTE DELL'ENTE

L'Ente si riserva di procedere ad aste pubbliche per la vendita della legna seccagginosa (divelta da slavine, trombe d'aria, frane ecc.). Si procederà ad aggiudicazione alla migliore offerta presentata. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a sorteggio. Nel caso di asta deserta si procederà ad espletare regolare gara fra imprese boschive locali.

L'Ente si riserva di negare il prelievo di legna qualora si rilevi un prevalente interesse naturalistico da tutelare.

Art. 6 – SANZIONI PREVISTE PER I CONTRAVVENTORI

Nel caso di violazione delle norme del presente regolamento, ferme restando le ulteriori sanzioni di carattere penale, si applicano le seguenti **sanzioni amministrative**:

- per le violazioni delle norme contenute nell'art. 2 del presente regolamento da un minimo di € 50 ad un massimo di € 100 Euro;
- per le violazioni delle norme contenute nell'art 3 del presente regolamento e cioè nel caso di danneggiamento , abbattimento raccolta e trasporto di alberi, o parti di essi, la cui raccolta non è consentita ai sensi del presente regolamento , oltre alla segnalazione alle Autorità competenti e alla denuncia penale ove di legge ricorrente, verranno applicate le seguenti **sanzioni amministrative**:
 - 0 da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.000,00
 - 0 sequestro amministrativo con affidamento diretto del legname sequestrato al comune

- per le violazioni delle norme contenute nell'art. 4 del presente regolamento, oltre alla segnalazione alle Autorità competenti e alla denuncia penale ove di legge ricorrente, verranno applicate le seguenti **sanzioni amministrative:**
 - 0 da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500 Euro;
 - 0 sequestro amministrativo con affidamento diretto del legname sequestrato al comune.

Art. 7 – NORMA DI RINVIO

Il presente regolamento e le successive integrazioni verranno trasmessi ai comandi di stazione competenti per territorio del Corpo Forestale, dei Carabinieri e della Polizia Municipale per gli adempimenti di loro competenza.